

## **Allegato A)**

### **COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino Regione Marche**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

*Approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 26.03.2013*

#### **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Versamento dell'imposta
- Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 8 - Controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 - Contenzioso
- Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 14 – Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 15 – Osservatorio permanente

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

## **Art. 2**

### **Istituzione e presupposto**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Gabicce Mare, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal sessantunesimo giorno successivo alla data di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, della Legge n. 212 del 27.07.2000 (Statuto del Contribuente).

3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Gabicce Mare, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi. L'imposta non è dovuta quando l'importo da versare sia inferiore a 50 centesimi.

## **Art. 3**

### **Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. L'imposta é dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Gabicce Mare, che alloggiano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.

2. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, ***pur non configurandosi la qualifica di sostituto d'imposta***, è obbligato al versamento dell'imposta stessa corrisposta dagli ospiti.

## **Art. 4**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento:

a) I minori fino al compimento del ***quattordicesimo*** anno di età;

b) I gruppi vacanze di anziani organizzati da comuni appartenenti al territorio nazionale;

c) I gruppi vacanze organizzati da C.R.A.L. (Circoli Ricreativi Assistenziali/Aziendali Lavoratori) di Enti ed Aziende;

d) Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

e) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dall'Autorità Pubblica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

f) I soggetti diversamente abili non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore.

**g) *Gli appartenenti alle Forze Armate, Polizia di Stato, Provinciale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.***

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, **lettere b), c), e) e g)**, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, di idonea documentazione prodotta rispettivamente dal Comune, dagli Enti/**Autorità** ed Aziende organizzatori, attestante il fatto e contenente l'indicazione nominativa e le generalità di tutti i partecipanti al gruppo.

## **Art. 5 Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico o prezzo del soggiorno.

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni, entro quella massima stabilita dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

3. Il Comune di Gabicce Mare adotta le forme ritenute più opportune (***ad esempio sito istituzionale, manifesti***), al fine di pubblicizzare la misura dell'imposta, gli adempimenti connessi ed eventuali variazioni e decorrenze.

## **Art. 6 Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Gabicce Mare dell'imposta di soggiorno **riscossa**, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare, con le seguenti modalità:

a) mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto di Tesoreria Comunale;

b) mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;

c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa in materia.

Con apposito provvedimento del Comune saranno individuate le modalità di versamento ritenute più opportune.

3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, questo ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

## **Art. 7**

### **Adempimenti dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Gabicce Mare riscuotono l'imposta di soggiorno dai soggetti passivi di cui al precedente art. 3, comma 1.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad informare, in appositi spazi ben visibili all'interno dei locali, i propri ospiti in ordine all'obbligo, all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno.

3. I medesimi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente al Comune di Gabicce Mare, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare, il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel corso del medesimo mese, il relativo periodo di permanenza espresso in numero di pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4 suddivisi per le categorie ivi indicate, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica, mediante procedure definite dall'Amministrazione Comunale.

***5. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare nei termini di cui al precedente comma 3, le generalità dei soggetti passivi inadempienti, con indicazione di luogo e data di nascita, tramite apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune. La suddetta dichiarazione, recante anche espresso riferimento all'avvenuta pubblicizzazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo, può avvenire anche senza il consenso espresso del soggetto passivo inadempiente, secondo il disposto dell'art. 24, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).***

## **Art. 8**

### **Controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo sulla corretta applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione della dichiarazione e della segnalazione di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo é effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale, nonché avvalendosi delle informazioni detenute anche da altre pubbliche amministrazioni, a norma delle legge vigenti.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo i gestori delle strutture ricettive sono tenuti in ogni tempo ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, nonché ogni altra informazione utile all'attività di controllo e accertamento.

4. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 158 a 168 della Legge 296 del 27.12.2006, nonché la disposizione di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, in tema di sanzioni.

## **Art. 9 Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, e del vigente regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, **si applica la sanzione amministrativa tributaria** pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli art. 16 e 17 del D. Lgs. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, commi 3 e 4, nonché della segnalazione di cui all'art. 7, comma 5, da parte dei gestori delle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689 del 24.11.1981.

4. Per la violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte dei gestori delle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689 del 24.11.1981.

## **Art. 10 Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

## **Art. 11 Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad € 30,00.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con il versamento da effettuare nel mese successivo e comunque sempre nell'ambito del medesimo anno d'imposta. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

## **Art. 12 Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

**Art. 13**  
**Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento é comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
3. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2, 6 e 7 del presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle che saranno emanate con il regolamento nazionale, di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 23/2011, e/o con ulteriori provvedimenti normativi in materia.

**Art. 14**  
**Funzionario responsabile dell'imposta.**

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile del Servizio Tributi del Comune di Gabicce Mare.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

**Art. 15**  
**Osservatorio permanente.**

1. E' istituito un Osservatorio permanente composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e delle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.
2. L'Osservatorio permanente elabora annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da presentare al Consiglio Comunale.